

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 223/CGF

(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 191/CGF – RIUNIONE DEL 16 MARZO 2012

I° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo Avv. Nicolò Schillaci, Avv. Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1. RICORSO DELL'A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SALERNO CALCIO/GINNASTICA E CALCIO SORA DEL 29.1.2012

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 22.2.2012)

Con atto del 25.2.2012, la società A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 100 del 22.2.2012) con la quale è stato respinto il reclamo proposto dalla predetta Società avverso l'omologazione del risultato della gara Salerno Calcio S.r.l./Ginnastica e Calcio Sora del 29.1.2012.

A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 28.2.2012, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la società A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora faceva pervenire, in data 6.3.2012, atto di reclamo.

Si è costituita nel presente giudizio la società Salerno Calcio S.r.l. che ha chiesto il rigetto del gravame avversario.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

La decisione oggetto del presente gravame, ha escluso che la società del Salerno Calcio S.r.l. sia incorsa, con riferimento alla gara sopra indicata, nella violazione della regola prevista dal Com. Uff. n. 1 del 1.7.2011 del Comitato Interregionale che impone che, sin dall'inizio della gara e per l'intera durata della stessa, siano impiegati, per ciascuna squadra, almeno quattro calciatori "giovani" così distinti in relazione alle seguenti fasce d'età:

- 1 nato dal 1° gennaio 1991 in poi;
- 2 nati dal 1° gennaio 1992 in poi;
- 1 nato dal 1° gennaio 1993 in poi.

Il Com. Uff. n. 1 del 1.7.2011 del Comitato Interregionale recita testualmente che le società "hanno l'obbligo di impiegare sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse (le gare ufficiali di campionato: N.d.E.) anche in caso di sostituzioni, almeno quattro calciatori giovani", distinti, per fasce di età, secondo le indicazioni contenute nel predetto Comunicato Ufficiale.

Al proposito, l'Alta Corte della Giustizia Sportiva, nella decisione del 30.3.2011, n. 6, ha affermato che "...è sufficiente a concretizzare l'infrazione del divieto di scendere al di sotto di quattro giovani, quando la squadra sia al minimo di presenze di "giovani" secondo le fasce previste, l'impiego in campo (in sostituzione) di un giocatore ancorché "giovane", ma che alteri in difetto la composizione - si noti minima - di una qualsiasi delle fasce di età prescritte, facendola scendere al di sotto dei minimi previsti con alterazione anche della parità delle squadre nell'osservanza degli obblighi minimi di utilizzo di "giovani"".

Orbene, nel caso che ci occupa, la società Salerno Calcio S.r.l. non è mai incorsa, per l'intera durata della gara Salerno Calcio S.r.l./Ginnastica e Calcio Sora del 29.1.2012, nella predetta infrazione.

Ed invero, il calciatore, Sestito Gianraffaele (classe 1992), a seguito dell'infortunio di gioco di cui è rimasto vittima (avvenuto al 33° minuto del s.t.), non è mai stato sostituito ma ha semplicemente cambiato la maglia con altro calciatore, Caputo Massimiliano, diventando così un giocatore di movimento.

La squadra del Salerno Calcio ha tentato di recuperare l'efficienza agonistica del calciatore, Sestito Gianraffaele, provvedendo alle cure mediche dello stesso e, non riuscendovi, ha ritenuto di non provvedere alla sostituzione dello stesso bensì alla sostituzione (effettuata al 38° minuto del s.t.) del calciatore, Caputo Massimiliano, con il calciatore, Iannarilli Antony (calciatori entrambi appartenenti alla categoria degli "over").

Ciò tuttavia, non ha determinato alcuna violazione del "*divieto di scendere al di sotto di quattro giovani*" (per usare le parole dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva), atteso che la squadra del Salerno Calcio ha proseguito e completato la gara di cui è procedimento con undici calciatori, di cui quattro (tra i quali, il Sestito) appartenenti alla categoria degli "*under*", distinti nelle fasce d'età indicate nel C.U. n. 1/2011.

A questo proposito, giova osservare che risulta del tutto erronea l'affermazione compiuta da controparte ovvero che la squadra del Salerno Calcio avrebbe proseguito e concluso la gara in dieci uomini; ed invero, come ricordato dalla difesa della società Salerno Calcio S.r.l., la giurisprudenza degli Organi federali è pacifica nell'affermare che il calciatore che esce dal rettangolo di gioco per sottoporsi alle cure mediche (indipendentemente dal fatto che queste avvengano a bordo campo ovvero negli spogliatoi) deve considerarsi come partecipante alla gara a tutti gli effetti; del tutto irrilevante è, poi, l'affermazione, compiuta dal Direttore di gara nel supplemento di rapporto, ovvero che la squadra del Salerno Calcio avrebbe proseguito e portato a termine la gara in dieci uomini atteso che tale affermazione deve essere interpretata come riferita al numero di calciatori di fatto presenti sul rettangolo di gioco ma non come relativa al numero dei calciatori partecipanti alla gara tra i quali doveva essere annoverato, per le ragioni sopra esposte, anche il Sestito.

Per completezza, si osserva che, ai fini che ci occupano, non varrebbe rilevare che, così facendo, il Salerno Calcio avrebbe portato a termine la gara con due portieri (il Sestito e lo Iannarilli); ed invero - a parte il fatto che il regolamento del giuoco del calcio prevede, alla Regola n. 3, che "*Ciascun calciatore partecipante al giuoco può scambiare il ruolo con il portiere a condizione che: - l'arbitro venga informato prima che la sostituzione avvenga; - lo scambio di ruolo si effettui durante un'interruzione di giuoco*" - giova osservare che, nel caso di specie, il Salerno Calcio, dopo l'infortunio del Sestito, ha proseguito e completato la gara con un solo portiere (ruolo ricoperto, in un primo momento, dal Caputo che ha scambiato il proprio ruolo con il Sestito, e, in un secondo momento, dallo Iannarilli che ha sostituito il Caputo).

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora di Sora (Frosinone) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

2. RICORSO DELL'U.S.D. ZAGAROLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 1 GARA DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE E AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ZAGAROLO/DERUTA DEL 26.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale - Com. Uff. n. 103 del 29.2.2012)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 103 del 29.2.2012, ha inflitto la sanzione della squalifica del campo di giuoco per 1 gara da disputarsi in campo neutro a porte chiuse e ammenda di €2.000,00 alla società U.S.D. Zagarolo.

Tale decisione veniva assunta perché, durante l'incontro Zagarolo/Deruta del 26.2.2012, sostenitori della società sanzionata intonavano cori offensivi e minacciosi all'indirizzo dei sostenitori della squadra avversaria e delle Forze dell'Ordine; rivolgevano, altresì, espressioni gravemente offensive al portiere della squadra ospitata e infine cori dal chiaro contenuto discriminatorio per motivi di razza e territorio all'indirizzo di un calciatore di colore della squadra avversaria e di un Assistente Arbitrale.

Il Giudice determinava la summentovata sanzione anche in considerazione della recidiva reiterata.

Avverso tale provvedimento la società U.S.D. Zagarolo ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 1.3.2012 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 12.3.2012, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciare prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia del ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Zagarolo di Zagarolo (Roma), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL'A.S.D. HINTERREGGIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DI MARIA GAETANO SEGUITO GARA HINTERREGGIO/NUOVA COSENZA CALCIO DEL 26.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 103 del 29.2.2012)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 103 del 29.2.2012, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al signor Di Maria Gaetano.

Tale decisione veniva assunta perché, durante l'incontro Hinterreggio/Nuova Cosenza Calcio del 26.2.2012, il Di Maria, allenatore dell'A.S.D. Hinterreggio, allontanato per aver rivolto all'Arbitro espressione gravemente offensiva, nell'abbandonare il terreno di gioco si rivolgeva al Direttore di gara con espressioni irrispettose.

Avverso tale provvedimento la società A.S.D. Hinterreggio ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 2.3.2012 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 12.3.2012, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciare prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Hinterreggio di Reggio Calabria, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

6. RICORSO DEL S.S. SANT'ANTONIO ABATE AVVERSO LE SANZIONI:

- DELL'AMMENDA DI €1.800,00 E DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE;
- DELL'INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 14.3.2012 INFLITTA AL DIRIGENTE LA MURA GIUSEPPE,
SEGUITO GARA CALCIO ACRI/ SANT ANTONIO ABATE DEL 29.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 105 del 1.3.2012)

La S.S. Sant'Antonio Abate ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, Com. Uff. n. 105 del 1.3.2012, con la quale quest'ultimo ha inflitto a titolo di provvedimento disciplinare, a seguito della gara con la Acri, la ammenda di €1.800,00 con diffida "per avere i propri sostenitori, per l'intera durata della gara ed in particolar modo dopo la realizzazione di una rete da parte della squadra avversaria, fatto oggetto un A.A. del lancio di sputi, molti dei quali attingevano l'ufficiale di gara in varie parti del corpo, nonché di espressioni gravemente offensive" nonché la inibizione a svolgere ogni attività fino al 14.3.2012 al dirigente della società La Mura Giuseppe "per avere, al termine della gara, rivolto espressioni irrispettose all'indirizzo del Direttore di gara".

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della ammenda e l'annullamento della diffida nonché la riduzione della inibizione la società ricorrente afferma che le sanzioni inflitte sarebbero particolarmente penalizzanti ed in particolare che il comportamento del pubblico non sarebbe stato da sanzionare in quanto dal rapporto del commissario di campo si evince che i sostenitori della società ospite sono stati corretti. Quanto alla inibizione al Dirigente La Mura sostiene la ricorrente l'ingiustizia della stessa in quanto non avrebbe usato espressioni offensive o un linguaggio ingiurioso.

Il ricorso può essere parzialmente accolto con l'annullamento della diffida in quanto i fatti addebitati ai sostenitori della squadra ospitata sono stati già congruamente sanzionati con la ammenda comminata dal Giudice sportivo. Si conferma per il resto la decisione del Giudice Sportivo con la ammenda di €1.800,00 e la inibizione fino al 14.3.2012 al dirigente della società La Mura Giuseppe, in quanto le espressioni a lui addebitate sono puntualmente riportate nel rapporto dell'arbitro ed appare congrua la sanzione comminata dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal S.S. Sant'Antonio Abate di Sant'Antonio Abate (Napoli), annulla la diffida inflitta. Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 13 aprile 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete